



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCHEGGIO INTERRATO DI VERDESINA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DI DATA 01.08.2019

IL SINDACO
F.to Pellegrini Enrico
Sottoscrizione digitale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masè Dott.ssa Elsa
Sottoscrizione digitale

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 – Modalità di assegnazione

Art. 4 – Custodia e Vigilanza

Art. 5 - Divieti

Art. 6 – Obblighi degli utenti

Art. 7 – Danni e responsabilità

Art. 8 – Norme conclusive

Art. 9 - Rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del parcheggio interrato di Verdesina (di seguito denominato autorimessa), composto, come da planimetria allegata, da n. 3 box auto e n. 3 posti macchina.

Art. 2 - Principi generali

1. L'autorimessa è sempre aperta. Potrà essere e rimanere chiusa in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore.
2. L'autorimessa è incustodita
3. L'autorimessa è destinata al rimessaggio di sole autovetture o mezzi che non superino la dimensione del posto macchina e/o box auto e l'altezza di metri 2,10.
4. Gli utilizzatori dell'autorimessa sono tenuti al rispetto del presente regolamento ed alle norme vigenti in materia di circolazione dei veicoli e di sicurezza.

Art. 3 – Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei box auto e dei posti macchina presenti nell'autorimessa, avverrà secondo le procedure previste dalla vigente normativa per la concessione in uso, con preferenza per i soggetti residenti nel centro storico di Verdesina.
I posti assegnati a ciascuno dei predetti soggetti potranno essere uno o più, dando preferenza, in caso di richieste superiori alla disponibilità, ad una sola assegnazione per ciascun soggetto,
Nel caso in cui vi fossero richieste di residenti nel centro storico di Verdesina in numero inferiore rispetto ai posti da assegnare gli stessi potranno essere dati anche a soggetti non residenti nella citata zona, in ordine di presentazione della richiesta, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale
2. La concessione in uso avrà durata di anni 10 e le spese relative alla sua stipulazione saranno a completo carico del privato assegnatario.
3. Il canone di concessione verrà stabilito dalla Giunta Comunale
4. In caso di vendita sia dei box auto che dei posti macchina, sarà dato diritto di preferenza, a parità di prezzo, al titolare del contratto di concessione in uso al momento della vendita. Se tale diritto non verrà esercitato nel termine assegnato dall'amministrazione, lo stesso di intenderà scaduto

5. Nel caso in cui nessun box auto e/o nessun posto macchina fosse assegnato gli stessi potranno essere utilizzati liberamente secondo le modalità che verranno eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 4 – Custodia e vigilanza

1. Il deposito e custodia del veicolo e di eventuali altri oggetti non possono essere previsti dal contratto stipulato con l'Amministrazione, la quale non risponderà per danni arrecati da terzi, furti o sottrazioni.

Art. 5 – Divieti

1. All'interno dell'autorimessa la circolazione va effettuata esclusivamente a passo d'uomo.
2. E' vietato in particolare:
 - a. fumare, accendere fuochi e utilizzare fuoco o luci aperte;
 - b. effettuare lo scarico ed il deposito di oggetti di qualsiasi specie, e soprattutto di oggetti infiammabili e/o depositare legna;
 - c. effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni, cambio d'olio, lavaggio di veicoli, carica di batterie, accumulatori ecc., provvedere ad operazioni di carico e scarico del veicolo, scaricare l'acqua di raffreddamento, versare liquidi di qualsiasi natura sul pavimento;
 - d. lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario e suonare il clacson;
 - e. parcheggiare, veicoli affetti da perdita del serbatoio o del carburante, o da altri difetti suscettibili di arrecare danno all'autorimessa o di imbrattare i pavimenti;
 - f. parcheggiare, senza specifico consenso da parte dell'Amministrazione, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata;
 - g. introdurre nell'autorimessa e/o parcheggiare veicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria (es. g.p.l.) nei livelli interrati ed anche nei piani fuori terra comunicanti con piani interrati, eccezion fatta per i veicoli dotati di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
 - h. parcheggiare veicoli sulle corsie di transito e davanti alle uscite di sicurezza o comunque di intralciare la circolazione;
 - i. l'uso dell'impianto elettrico diverso dall'auto rimessaggio;
 - j. subconcedere il posto auto o il box auto a terzi personale, senza espressa autorizzazione della Giunta Comunale e solo nei casi in cui non vi sia fine di lucro.

Art. 6 – Obblighi degli utenti

1. Gli utenti a qualsiasi titolo dell'autorimessa, sono tenuti:
 - a) al rispetto delle norme di circolazione previsti dal codice della strada e del presente regolamento
 - b) a utilizzare l'autorimessa e le relative attrezzature con attenzione ed accuratezza
 - c) per gli utenti dei box auto a duplicare e consegnare a soggetti non autorizzati le relative chiavi e/o telecomandi;
 - d) eventuali danni provocati dagli utenti sono a loro esclusivo carico.
2. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con la massima attenzione e cautela

Art. 7 – Danni e responsabilità

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune, salva l'ipotesi di colpa o dolo dei suoi addetti;
2. L'Amministrazione comunale non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati;
3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità riguardante animali, oggetti, bagagli lasciati nell'autorimessa; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto

Art. 8 – Norme conclusive

1. Con il semplice fatto della consegna del veicolo in parcheggio e/o della firma del contratto d'uso l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, copia del quale, sarà affissa nel parcheggio anche in forma sintetica.
2. In ogni caso, per tutti i veicoli presenti nell'autorimessa nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

Art. 9 - Rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, ed ai provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale in esecuzione del presente regolamento

Art. 10 - Entrata in vigore

2. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.